

PARTE GENERALE

SEZIONE I- MISURE DI PREVEZIONE DELLA CORRUZIONE

1. Processo di elaborazione ed adozione del PTPCT 2020-2021

1.1. La normativa di riferimento: la legge 6 novembre 2012 n. 190, il P.N.A. e le linee guida ANAC 1134/2017.

La legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*” (c.d. legge anticorruzione) ha introdotto una serie di misure finalizzate a contrastare il verificarsi di fenomeni corruttivi nelle Amministrazioni Pubbliche, sia centrali che locali, nonché negli enti di diritto privato in controllo pubblico.

La legge ha individuato l’Autorità Nazionale Anticorruzione nella ex CIVIT – Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche prevista dall’art. 13 del D.lgs. 150/2009 (ora A.N.A.C. a seguito della Legge 135/2013), ed ha attribuito a tale Autorità compiti di vigilanza e controllo sull’effettiva applicazione, nelle singole Amministrazioni, delle misure anticorruzione e di trasparenza previste dalla normativa. Alla medesima autorità compete, inoltre, l’approvazione del Piano nazionale anticorruzione predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica.

Il P.N.A. costituisce, ai sensi dell’art. 1 comma 2-bis della L. 190/2012 un atto di indirizzo sia per le Pubbliche Amministrazioni sia per le società controllate ed esprime un concetto di corruzione ben più ampio di quello di natura penale, ricomprendendo “*non solo l’intera gamma dei delitti contro la Pubblica Amministrazione disciplinati dal Titolo II, Capo I del Codice Penale, ma anche le situazioni in cui — a prescindere dalla rilevanza penale — venga in evidenza un malfunzionamento dell’Amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l’inquinamento dell’azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo*”.

Il PNA recepisce anche le indicazioni fornite dall’ANAC con specifico riferimento alle Società partecipate, e contenute nella determinazione 1134/2017.

Il sistema anticorrittivo, come definito nei suoi lineamenti normativi, mira a scongiurare, anche in via preventiva, il semplice atteggiamento corruttivo, ossia quei comportamenti che si traducono in una disorganizzazione amministrativa o in malfunzionamento dei procedimenti e che trovano la loro origine nell’intento di favorire qualcuno. Al fine di comprendere la reale portata della norma, al concetto di “corruzione” deve affiancarsi quello di “vantaggio privato”: con tale termine, infatti, il legislatore non ha evidentemente inteso riferirsi ai meri benefici economici derivanti dall’abuso del potere, ma a qualsiasi tipo di utilità che al

soggetto titolare di tale potere potrebbe derivare dal suo scorretto esercizio. Tale precisazione conferisce alla norma un raggio di azione molto ampio ed evidenzia la necessità che la stessa venga specificata in maniera diversa a seconda dell'esperienza e delle attività poste in essere da ciascuna pubblica amministrazione attraverso i vari piani triennali.

In conclusione il concetto di corruzione comprende sia i delitti contro la Pubblica Amministrazione (dal lato attivo e passivo) sia tutte le situazioni in cui venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite.

1.2. Oggetto, finalità del PTPCT e correlazione con il MOG231 ed il DPO.

Con il presente documento si è inteso predisporre un piano programmatico che contempli l'introduzione di strategie e strumenti volti a prevenire e contrastare il fenomeno della corruzione, nella consapevolezza che la repressione della corruzione parte da una politica di prevenzione della stessa, agendo sull'integrità morale dei dipendenti della Società, consulenti e fornitori, attraverso i codici etici, disciplinando le varie incompatibilità, intervenendo sulla formazione, garantendo la trasparenza dell'azione amministrativa e l'efficacia dei controlli interni.

Il presente documento, è stato elaborato dall'AU in qualità di RPCT e tiene di conto del fatto che attualmente le attività svolte da COINGAS sono limitate. Inoltre stante la decisione momentanea di nominare l'AU quale RPCT, si ritiene opportuno garantire un regolare flusso di informazioni con l'Organo che all'interno della Società svolge per legge una funzione di controllo nei termini di seguito indicati:

| | |
|---|--|
| Flusso tra RPCT e Collegio dei revisori dei conti | Riunioni di regola trimestrali salvo la convocazione di riunioni di carattere straordinario in caso di particolari problematiche, mutamenti legislativi o riscontro di anomalie e/o criticità nei processi/aree aziendali a rischio corruzione |
| | Comunicazione al Collegio di tutti gli atti adottati dal RPCT ancorché non di competenza del Collegio |
| | |

1.3. Processo di elaborazione del Piano e sua descrizione.

Il Piano, è il primo Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e contiene:

- Una parte generale divisa in due sezioni, la prima dedicata alle misure integrative di prevenzione della corruzione, e la seconda alla Trasparenza Amministrativa; la seconda descrive in maniera dettagliata le misure c.d. di trasparenza
- Una parte speciale: contiene per ogni area e/o processo a rischio corruzione, l'esito delle attività di analisi del contesto, valutazione del rischio e trattamento del rischio.

1.4. Processo di adozione del Piano.

Il PTPCT, ha una validità triennale ed è aggiornato annualmente entro il 31 gennaio di ciascun anno, in ottemperanza di quanto previsto dall'art. 1, comma 8, della legge n. 190/2012. L'aggiornamento annuale del PTPC tiene conto dei seguenti fattori:

- ' a) l'eventuale mutamento o integrazione della disciplina normativa in materia di prevenzione della corruzione, del PNA e delle previsioni penali;
- ' b) i cambiamenti normativi e regolamentari che modificano le finalità istituzionali, le attribuzioni, l'attività o l'organizzazione societarie (es.: l'attribuzione di nuove competenze e/o funzioni);
- ' c) l'emersione di nuovi fattori di rischio che non sono stati considerati in fase di predisposizione del P.T.P.C.;
- ' d) le modifiche intervenute nelle misure predisposte dalla Società per prevenire il rischio di corruzione.

' Come previsto dall'art. 1, comma 10, della legge n. 190/2012, il RPC provvederà, inoltre, a proporre la modifica del Piano ogni qualvolta siano accertate significative violazioni delle prescrizioni in esso contenute. Il RPC potrà, inoltre, proporre delle modifiche al presente documento qualora ritenga che delle circostanze esterne o interne all'ente possano ridurre l'idoneità del Piano a prevenire il rischio di corruzione o limitarne la sua efficace attuazione. personale.

1.5. Obiettivi strategici per il contrasto della corruzione

L'attuazione del PTPC risponde all'obiettivo dell'Ente di rafforzare i principi di legalità, di correttezza e di trasparenza nella gestione delle attività svolte. A tal fine lo sviluppo, in aggiunta a quelle esistenti, di un complesso di misure aventi lo scopo di prevenire il rischio di corruzione costituisce il mezzo per favorire l'applicazione dei suddetti principi, promuovere il corretto funzionamento della struttura, tutelare la reputazione e la credibilità dell'azione dell'Ente nei confronti di molteplici interlocutori. Il rispetto delle disposizioni contenute nel PTPCT da parte dei soggetti destinatari intende favorire l'attuazione di comportamenti individuali ispirati all'etica della responsabilità ed in linea con le diverse disposizioni di legge ed i principi di corretta amministrazione.

Il PTPC è quindi finalizzato a:

- individuare ed evidenziare le attività sensibili al rischio corruzione;
- individuare gli interventi organizzativi volti ad evitare, prevenire e combattere il rischio corruzione;
- determinare una piena consapevolezza che il manifestarsi di fenomeni di corruzione espone l'Ente a gravi rischi soprattutto sul piano dell'immagine, e può produrre delle conseguenze sul piano penale a carico del soggetto che commette la violazione;

- sensibilizzare tutti i soggetti destinatari ad impegnarsi attivamente e costantemente nell'attuare le misure di contenimento del rischio previste nel presente documento e nell'osservare le procedure e le regole interne;
- assicurare la correttezza dei rapporti tra l'Ente e i soggetti che con la stessa intrattengono relazioni di qualsiasi genere, anche verificando eventuali situazioni che potrebbero dar luogo al manifestarsi di situazioni di conflitto d'interesse;
- coordinare le misure di prevenzione della corruzione con i controlli che devono essere attuati per vigilare sul rispetto delle disposizioni sulla inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi previste dal d.lgs. 39/2013, nei limiti in cui il d.lgs. 39/2013 è applicabile anche alle società partecipate;
- aumentare la capacità di scoprire i casi di corruzione,
- individuare e/o rafforzare le soluzioni organizzative idonee ad assicurare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione dei dati e informazioni previste dalla normativa vigente,
- migliorare i flussi di comunicazione interna al fine dell'assolvimento degli obblighi di trasparenza e del relativo controllo,
- promuovere maggiori livelli di trasparenza individuando i cd. dati ulteriori rispetto ai dati obbligatori ai sensi della legislazione sulla trasparenza.

Obiettivi strategici del PTCT 2020-2021 sono:

| |
|---|
| Definire l'assoggettabilità o meno dell'Ente al Codice dei Contratti Pubblici |
|---|

| |
|---|
| Valutare con il Comune di Arezzo la possibilità di adottare un Piano Unico, con conseguente nomina del RPCT del Comune anche come RPCT di Coingas |
|---|

1.6. Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e gli altri soggetti preposti al controllo ed alla prevenzione della corruzione

La figura del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è rivestita dal Dott. Scortecci Franco

Compito del Responsabile della prevenzione della Corruzione è la predisposizione, ogni anno entro il 31 Gennaio, del Piano Triennale di prevenzione della corruzione della Società, che sottopone all'approvazione all'organo di indirizzo politico-amministrativo dell'Ente.

Il Piano aggiornato viene pubblicato sul sito internet della Società nella sezione Amministrazione Trasparente/Altri contenuti – corruzione.

Ai sensi della Legge 190/2012 e del D.Lgs. 97/2016, inoltre, il Responsabile deve:

- a) provvedere alla verifica dell'efficace attuazione del Piano e della sua idoneità, nonché a proporre la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività della Società;

- b) provvedere alla verifica ed alla valutazione di opportunità, d'intesa con il dirigente competente, di adozione della misura di rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione (se la struttura organica lo permette, tenuto conto del numero dei dipendenti in organico presso gli uffici interessati e delle specifiche capacità e conoscenze professionali);
- c) definire procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione;
- d) pubblicare nel sito web della Società una relazione recante i risultati dell'attività, sullo schema obbligatorio dell'ANAC;
- e) vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del piano;
- f) indicare ai responsabili di ufficio interessati i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza;
- g) segnalare all'organo di indirizzo politico-amministrativo le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza;
- h) segnalare all'ANAC le eventuali misure discriminatorie, dirette o indirette nei suoi confronti, comunque collegate, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni
- i) garantire l'espletamento del diritto di accesso in tre forme previste dalla legge da parte dei cittadini e l'evasione tempestiva delle pratiche,
- i) ha facoltà di chiedere agli uffici interessati informazioni sull'esito delle istanze di accesso civico;
- j) occuparsi dei casi di riesame riguardo all'espletamento delle pratiche sia concernenti dati a pubblicazione obbligatoria che a pubblicazione facoltativa ma comunque soggetti alle richieste di accesso civico.

Per lo svolgimento dei compiti assegnati, il RPCT dispone di supporto in termini di risorse umane, finanziarie e strumentali adeguate alle dimensioni dell'Ente, nei limiti della disponibilità di bilancio, ed ha completo accesso a tutti gli atti dell'organizzazione, dati e informazioni, funzionali all'attività di controllo che comunque sono di pertinenza del vertice gestionale. In tale ambito rientrano, peraltro, anche i controlli inerenti la sfera dei dati personali e/o sensibili, per i quali il RPCT individua le migliori modalità per la salvaguardia della riservatezza. Tra gli obblighi del RPCT rientrano anche gli obblighi di denuncia che ricadono sul pubblico ufficiale e sull'incaricato di pubblico servizio ai sensi dell'art. 331 del codice penale. Le responsabilità del RPCT sono definite dall'art. 1, commi 8, 12 e 14 della legge n. 190/2012 nei limiti in cui dette previsioni normative sono applicabili alle società partecipate.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione ha la facoltà di richiedere in ogni momento chiarimenti, per iscritto o verbalmente, a tutti i dipendenti e/o ai componenti dell'organo di indirizzo politico-amministrativo e/o comunque a tutto il personale dell'Ente (di qualsiasi tipo e natura) e/o a tutti i soggetti destinatari

del presente Piano, relativamente a comportamenti che possono integrare, anche solo potenzialmente, fattispecie corruttive o comunque non conformi a canoni di correttezza ai sensi della normativa vigente in materia.

1.7. Obbligo di collaborazione dei dipendenti.

Tutti i dipendenti dell'Ente hanno un preciso dovere di collaborazione, sia nella fase di attuazione che in quella di controllo delle misure, nei confronti del RPCT, dovere la cui violazione è sanzionabile disciplinarmente.

1.8. Destinatari del Piano.

In base alle indicazioni contenute nella legge, nei PNA e nelle Linee Guida ANAC 1134/2017, destinatari del PTPC sono:

1. i componenti dell'organo di indirizzo politico-amministrativo
2. il personale,
3. i consulenti ed i collaboratori;
4. i revisori dei conti;
5. ditte appaltatrici di lavori, servizi e forniture.

1.9. Obbligatorietà del Piano.

È fatto obbligo a tutti i suddetti soggetti di osservare le norme e le disposizioni contenute nel presente piano. La violazione, da parte dei dipendenti e del personale dell'Ente delle disposizioni contenute nel presente piano costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'art. 1 comma 14 L. 190/2012 e del P.N.A (Cfr. punto C.2. dell'allegato 1 al P.N.A.),

..*.*

2. Gestione del rischio.

2.1. Contesto esterno.

L'analisi del contesto esterno ha come obiettivo quello di evidenziare come le caratteristiche dell'ambiente nel quale l'Ente opera possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi al proprio interno. Ciò in relazione sia al territorio di riferimento, sia a possibili relazioni con portatori di interessi esterni che possono influenzarne l'attività, anche con specifico riferimento alle strutture che compongono l'Ente.

| Input | Output | Valutazione | Tipo di fonte |
|-------------------|-------------------------------------|---|---------------|
| Statistiche Istat | L'Italia si piazza al 53° posto nel | Il dato impone di esprimere un livello di | esterna |

| | | | |
|--|---|--|--|
| | <p>mondo nell'Indice di percezione della corruzione 2018 (Cpi) pubblicato da Transparency International. Con un punteggio di 52 (in una scala da 0 - «altamente corrotto» a 100 - «per niente corrotto») e due punti in più rispetto all'anno precedente.</p> <p>I dati Istat sulla percezione della corruzione in Italia dal punto di vista delle famiglie evidenziano come le regioni del centro, tra le quali la Toscana, si posizionano ad un livello intermedio, anche se il livello di percezione raggiunge il massimo livello nei comuni centro dell'area metropolitana ed un altissimo livello nei comuni con una popolazione superiore a 50.000 abitanti, come appunto il Comune di Arezzo, che è il proprietario della Società. L'ISTAT rileva inoltre che Il peculato e l'indebita percezione di</p> | <p>esposizione al rischio corruttivo medio</p> | |
|--|---|--|--|

| | | | |
|---------------------|---|--|----------------|
| | <p>erogazioni pubbliche a danno dello Stato sono i reati per i quali è iniziata l'azione penale che presentano in assoluto l'incidenza maggiore in ogni anno; seguono la corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio e quello di responsabilità del corruttore. Dal 2006 risultano in aumento sia i reati di peculato sia quelli di indebita percezione di erogazioni pubbliche a danno dello Stato</p> | | |
| Relazione antimafia | <p>Le relazioni antimafia, anche quelle del 2019, evidenziano come la Toscana rappresenti un contesto economico favorevole, oltre che vantaggioso, per gli investimenti criminali sia a fini di puro riciclaggio e occultamento dell'origine illecita, che per il reimpiego in nuove attività economicamente remunerative. Tali dati sono confermati anche dal recente rapporto sui fenomeni di criminalità organizzata e</p> | <p>Il dato impone di esprimere un livello di esposizione al rischio corruttivo medio</p> | <p>esterna</p> |

| | | | |
|----------------------|---|--|----------------|
| | <p>corruzione curato dalla Scuola Normale di Pisa su incarico della Regione, che evidenzia una crescita di gruppi di criminalità organizzata nel territorio toscano. La provincia di Arezzo non compare però, tra quelle a più elevato rischio di penetrazione criminale.</p> | | |
| Tasso di criminalità | <p>Fra agosto 2016 e agosto 2019 sono state 117 le ordinanze di custodia cautelare per corruzione spiccate dall'Autorità giudiziaria in Italia. Su 152 episodi di corruzione rilevati solo 6 sono in Toscana, costituendo il 3,9 per cento del totale. E' quanto risulta dal Rapporto "La corruzione in Italia 2016-2019 elaborato dall'Anac e pubblicato il 17 ottobre. Il settore più a rischio si conferma quello legato agli Appalti pubblici (74%) ed in particolare ai lavori pubblici (40%). Gli Enti maggiormente</p> | <p>Il dato impone di esprimere un livello di esposizione al rischio corruttivo medio-basso</p> | <p>esterna</p> |

| | | | |
|--|---|---|---------|
| | coinvolti sono i Comuni (41%), seguiti dalle società partecipate (24 casi, pari al 16%) e dalle Aziende sanitarie (16 casi, ovvero l'11%). Per quanto riguarda invece il tasso di criminalità, per reati diversi dalla corruzione, la provincia di Arezzo si posiziona al sessantesimo posto. | | |
| Relazione al Parlamento sull'attività delle Forze di Polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata | La relazione si pone in soluzione di continuità con i dati Istat e la relazione antimafia | Il dato impone di esprimere un livello di esposizione al rischio corruttivo medio-basso | esterna |
| Stakeholder esterni (indicare <u>ogni singolo stakeholder esterno</u>) | La Società negli ultimi anni intrattiene rapporti prevalentemente se non esclusivamente con consulenti esterni. Trattasi di rapporti che, come evidenziano le cronache aretine, sono in grado potenzialmente di alimentare il fenomeno corruttivo, e pertanto meritano di essere adeguatamente trattate | Il dato impone di esprimere un livello di esposizione al rischio corruttivo alto | esterna |

2.2. Contesto interno

2.2.1. Premessa.

L'analisi del contesto interno riguarda gli aspetti legati all'organizzazione e alla gestione per processi che influenzano la sensibilità della struttura al rischio corruttivo ed è volta a far emergere, da un lato, il sistema delle responsabilità, dall'altro, il livello di complessità dell'amministrazione. Entrambi questi aspetti contestualizzano il sistema di prevenzione della corruzione e sono in grado di incidere sul suo livello di attuazione e di adeguatezza.

2.2.2. Struttura organizzativa

| INPUT | OUTPUT |
|---|--|
| natura giuridica dei Soci | Pubblici |
| Natura giuridica dell'Ente | Controllo pubblico |
| organi di indirizzo | AU |
| struttura organizzativa | Basilare: AU |
| Ruoli, responsabilità e deleghe | Concentrate ad oggi sull'AU |
| politiche, obiettivi e strategie | Ben definite nello statuto e nei patti parasociale |
| risorse | AU |
| conoscenze, sistemi e tecnologie | Non valutabile |
| qualità e quantità del personale | Nessuno |
| cultura organizzativa, con particolare riferimento alla cultura dell'etica | Non valutabile |
| Partecipazioni in altri enti/società | Estra, Nuove Acque, ITS |
| Servizi/attività svolte | (multiservizi) V.di art. 2 statuto |
| CCNL di riferimento | CCNL del |
| Sindacati | NO |
| Rapporti con altre Pubbliche Amministrazioni | SI |
| altro | |
| Valutazione sintetica. | |
| L'esame delle informazioni sopra riportate impone di ritenere che nonostante le attività di COINGAS siano limitate, la struttura, da un punto di vista del contesto | |

interno, non è sufficientemente adatta a resistere al fenomeno corruttivo,.

2.2.3. La mappatura dei processi.

L'aspetto centrale e più importante dell'analisi del contesto interno, oltre alla rilevazione dei dati generali relativi alla struttura e alla dimensione organizzativa, è la cosiddetta mappatura dei processi, consistente nella individuazione e analisi dei processi organizzativi. L'obiettivo è che l'intera attività svolta dall'Ente venga gradualmente, nell'arco di 3 anni, esaminata al fine di identificare aree che, in ragione della natura e delle peculiarità dell'attività stessa, risultino potenzialmente esposte a rischi corruttivi.

La mappatura dei processi, che ha tenuto di conto dei pochi processi ad oggi in essere, si è sviluppata nelle fasi di seguiti descritte. **NB: Di seguito sono indicate le modalità con le quali sono state elaborate le Tabelle excell allegate al presente Piano e che ne costituiscono parte integrante e sostanziale. Quindi tutto il processi di individuazione, valutazione e trattamento del rischio è descritto nelle suddette tabelle.**

| | |
|---|--|
| FASE 1: IDENTIFICAZIONE DEI PROCESSI | Obiettivo di fase: identificazione e raggruppamento, all'interno delle aree a rischio corruzione, dell'elenco completo dei processi svolti dall'organizzazione che, nelle fasi successive, dovranno essere accuratamente esaminati e descritti. |
| SOTTO FASE 1.1: IDENTIFICAZIONE | Obiettivo di sottofase: identificazione dell'elenco dei processi |
| INPUT | OUTPUT |
| organigramma | <p>Tabella 1</p> <p>Elenco dei processi</p> |
| funzionigramma | |
| job description relative alle posizioni coinvolte nei processi, | |
| Regolamenti aziendali | |
| statuto | |
| Atto costitutivo | |
| Catalogo procedimenti amministrativi | |
| altro | |
| SOTTO FASE 1.2: RAGGRUPPAMENTO | Obiettivo di sottofase: raggruppare i processi all'interno delle aree a rischio corruzione |
| INPUT | OUTPUT |
| Elenco dei processi | <p>Tabella 2</p> |
| Elenco delle aree a rischio corruzione | <p>Elenco aree a rischio corruzione con i relativi processi</p> |
| FASE 2: ORGANIZZAZIONE E DESCRIZIONE DI OGNI SINGOLO | Obiettivo di fase: Individuare le priorità di approfondimento delle aree di |

| | |
|--|--|
| PROCESSO | rischio e quindi le priorità di approfondimento dei processi, e descrivere ogni singolo processo al fine di comprenderne le modalità di svolgimento |
| SOTTO FASE 1.1: ORGANIZZAZIONE | Obiettivo di sottofase: individuare le priorità di approfondimento |
| INPUT | OUTPUT |
| Analisi contesto esterno precedenti giudiziari o “eventi sentinella” relativi a particolari episodi attinenti a specifici ambiti di interesse dell’amministrazione descrizione struttura organizzativa | Tabella 3 Elenco delle priorità di approfondimento |
| SOTTO FASE 1.2: DESCRIZIONE | Obiettivo di sottofase: descrizione del processo con priorità di approfondimento |
| INPUT (per ogni singolo processo) | OUTPUT |
| Elemento che innesca il processo Risultato atteso del processo Sequenza di attività che consente di raggiungere il risultato Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività Vincoli del processo (rappresentati dalle condizioni da rispettare nello svolgimento del processo in base a previsioni legislative o regolamentari) Risorse del processo (con riferimento alle risorse finanziarie e umane necessarie per garantire il corretto funzionamento del processo, laddove le stesse siano agevolmente ed oggettivamente allocabili al processo) Interrelazione con altri processi Criticità del processo altro | Tabella 4 Documento descrittivo (dell’attività) dei processi (NB: con il presente piano si sono esaminati i processi ritenuti più rilevanti) |
| FASE 3: RAPPRESENTAZIONE DEI PROCESSI | Obiettivo di fase: rappresentazione degli elementi descrittivi del processo |
| INPUT | OUTPUT |
| Documento descrittivo dei processi | Tabella 5 Rappresentazione grafica |

2.2.4. Valutazione del rischio.

La valutazione del rischio è la macro-fase del processo di gestione del rischio in cui lo stesso è identificato, analizzato e confrontato con gli altri rischi al fine di individuare le priorità di intervento e le possibili misure correttive/preventive (trattamento del rischio).

La valutazione del rischio si compone delle seguenti fasi:

| | |
|---|---|
| FASE 1: IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI | Obiettivo di fase: individuare quei comportamenti o fatti che possono verificarsi in relazione ai processi di pertinenza dell'amministrazione, tramite cui si concretizza il fenomeno corruttivo |
| SOTTOFASE 1.1.: DEFINIZIONE DELL'OGGETTO DI ANALISI | Obiettivo di sottofase: definire, in via preliminare, l'oggetto di analisi, ossia l'unità di riferimento rispetto al quale individuare gli eventi rischiosi |
| INPUT | OUTPUT |
| Dimensione organizzativa | Tabella 6 |
| Conoscenze | Oggetto di analisi (processi/attività) |
| Risorse disponibili | |
| SOTTOFASE 1.2: SELEZIONE DELLE TECNICHE E DELLE FONTI INFORMATIVE | Obiettivo di sottofase: individuazione delle tecniche e delle fonti informative da utilizzare nella successiva sottofase di individualizzazione e formalizzazione dei rischi |
| INPUT | OUTPUT |
| le risultanze dell'analisi del contesto interno e esterno realizzate nelle fasi precedenti | Tabella 7 Documento di individuazione delle tecniche e delle fonti informative |
| le risultanze dell'analisi della mappatura dei processi | |
| l'analisi di eventuali casi giudiziari e di altri episodi di corruzione o cattiva gestione accaduti in passato nell'amministrazione oppure in altre amministrazioni o enti che possono emergere dal confronto con realtà simili | |
| incontri (o altre forme di interazione) con i responsabili degli uffici o il personale dell'amministrazione che abbia conoscenza diretta sui processi e quindi delle relative criticità | |
| le risultanze dell'attività di monitoraggio svolta dal RPCT e delle attività svolte da altre strutture di controllo interno (es. internal audit) | |
| le segnalazioni ricevute tramite il canale del whistleblowing o tramite altra | |

| | |
|---|---|
| modalità | |
| il registro di rischi realizzato da altre amministrazioni, simili per tipologia e complessità organizzativa | |
| SOTTOFASE 1.3: INDIVIDUAZIONE E FORMALIZZAZIONE DEI RISCHI | Obiettivo di sottofase: Individuare e formalizzare i rischi dei processi/attività |
| INPUT | OUTPUT |
| Documento descrittivo (dell'attività) dei processi | Tabella 8 |
| Documento di individuazione delle tecniche e delle fonti informative | Registro dei rischi |
| FASE 2: ANALISI DEL RISCHIO | Obiettivo di fase: pervenire ad una comprensione più approfondita degli eventi rischiosi identificati nella fase precedente, attraverso l'analisi dei cosiddetti fattori abilitanti della corruzione, e stimare il livello di esposizione dei processi e delle relative attività al rischio. |
| SOTTOFASE 2.1.: ANALISI FATTORI ABILITANTI | Obiettivo di sottofase: individuare i fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione |
| INPUT | OUTPUT |
| Contesto esterno | <p style="text-align: center;">Tabella 9</p> <p style="text-align: center;">Documento di individuazione dei fattori abilitanti</p> <p>(es° mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli: in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi; o mancanza di trasparenza; o eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; o esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; o scarsa responsabilizzazione interna; o inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; o inadeguata diffusione della cultura della legalità; o mancata attuazione del principio di</p> |
| Descrizione struttura organizzativa | |
| Documento descrittivo (dell'attività) dei processi | |
| Registro dei rischi | |

| | |
|---|---|
| | distinzione tra politica e amministrazione |
| SOTTOFASE 2.2: STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO | Obiettivo di sottofase: individuare i processi e le attività del processo su cui concentrare l'attenzione sia per la progettazione o per il rafforzamento delle misure di trattamento del rischio, sia per l'attività di monitoraggio da parte del RPCT |
| SOTTOFASE 2.2.1: SCELTA DELL'APPROCCIO VALUTATIVO | Obiettivo di sottofase: scegliere l'approccio per valutare il livello di esposizione al rischio |
| INPUT | OUTPUT |
| Registro dei rischi | Tabella 10 |
| Documento di individuazione dei fattori abilitanti | Individuazione dell'approccio (qualitativo, quantitativo, misto) |
| SOTTOFASE 2.2.2: INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE | Obiettivo di sottofase: individuare i criteri per la valutazione dell'esposizione al rischio di eventi corruttivi |
| INPUT | OUTPUT |
| dimensione organizzativa dell'amministrazione | Tabella 11 |
| conoscenze | key risk indicators |
| risorse disponibili | Esempi: livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio; o grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato; o manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi; o opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza |

| | |
|---|---|
| | sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio; o livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità; o grado di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi. |
| SOTTOFASE 2.2.3: RILEVAZIONE DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI | Obiettivo di sottofase: rilevazione dei dati e delle informazioni necessarie a esprimere un giudizio motivato sui criteri di valutazione del rischio |
| INPUT | OUTPUT |
| autovalutazione da parte dei responsabili delle unità organizzative coinvolte nello svolgimento del processo | <p style="text-align: center;">Tabella 12</p> <p style="text-align: center;">Documento di sintesi dei dati ed informazioni rilevati</p> |
| i dati sui precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. | |
| le segnalazioni pervenute | |
| ulteriori dati in possesso dell'amministrazione (es. dati disponibili in base agli esiti dei controlli interni delle singole amministrazioni, rassegne stampa, ecc.). | |
| SOTTOFASE 2.2.4: MISURAZIONE DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO E FORMULAZIONE DI UN GIUDIZIO SINTETICO | Obiettivo di sottofase: misurare il livello di esposizione al rischio e formulare un giudizio sintetico |
| INPUT | OUTPUT |
| Documento descrittivo dei processi | <p style="text-align: center;">Tabella 13</p> <p style="text-align: center;">Documento di valutazione del livello di esposizione al rischio</p> |
| Registro dei rischi | |
| Documento di sintesi dei dati ed informazioni rilevati | |
| key risk indicators | |
| FASE 3: PONDERAZIONE DEL RISCHIO | Obiettivo di fase: agevolare, sulla base degli esiti dell'analisi del rischio, i processi decisionali riguardo a quali rischi necessitano un trattamento e le relative priorità di attuazione |
| INPUT | OUTPUT |
| Documento descrittivo dei processi | |

| | |
|--|--|
| Registro dei rischi | Tabella 14 azioni da intraprendere per ridurre l'esposizione al rischio priorità di trattamento dei rischi |
| Documento di individuazione dei fattori abilitanti | |
| key risk indicators | |
| Documento di sintesi dei dati ed informazioni rilevati | |
| Documento di valutazione del livello di esposizione al rischio | |

2.2.5. Trattamento del rischio

Il trattamento del rischio è la fase volta ad individuare i correttivi e le modalità più idonee a prevenire i rischi, sulla base delle priorità emerse in sede di valutazione degli eventi rischio. La fase di individuazione delle misure è stata impostata avendo cura di contemperare anche la sostenibilità della fase di controllo e di monitoraggio delle stesse, onde evitare la pianificazione di misure astratte e non attuabili.

| | |
|--|--|
| FASE 1: TRATTAMENTO DEL RISCHIO | Obiettivo di fase: Individuare, progettare e programmare le misure di prevenzione della corruzione |
| SOTTOFASE 1.1: PROGETTAZIONE ED INDIVIDUAZIONE MISURE | Obiettivo di sottofase: Individuare e progettare le misure di prevenzione della corruzione |
| INPUT | OUTPUT |
| azioni da intraprendere per ridurre l'esposizione al rischio | Tabella 15 Individuazione delle misure generali e specifiche (esempio di misure: controllo; o trasparenza; o definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; o regolamentazione; o semplificazione; o formazione; o sensibilizzazione e partecipazione; o rotazione; o segnalazione e protezione; o disciplina del conflitto di interessi; o regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies). |
| priorità di trattamento dei rischi | |
| Documento di valutazione del livello di esposizione al rischio | |
| Documento di sintesi dei dati ed informazioni rilevati | |
| key risk indicators | |
| Documento di individuazione dei fattori abilitanti | |
| Registro dei rischi | |
| Documento descrittivo (dell'attività) dei processi | |
| Risultanze audit stakeholder | |

Requisiti delle misure:

- 1) **Presenza ed adeguatezza di misure e/o di controlli specifici pre-esistenti sul rischio individuato e sul quale si intende adottare misure di prevenzione della corruzione.** Al fine di evitare la stratificazione di misure che possono rimanere inapplicate, si rappresenta che, prima dell'identificazione di nuove misure, è necessaria un'analisi sulle eventuali misure previste nei Piani precedenti e su eventuali controlli già esistenti (sul rischio e/o sul processo in

esame) per valutarne il livello di attuazione e l'adeguatezza rispetto al rischio e ai suoi fattori abilitanti. Solo in caso contrario occorre identificare nuove misure; in caso di misure già esistenti e non attuate, la priorità è la loro attuazione, mentre in caso di inefficacia occorre identificarne le motivazioni al fine di modificare/integrare le misure/i controlli esistenti.

- 2) **Capacità di neutralizzazione dei fattori abilitanti il rischio.** L'identificazione della misura di prevenzione deve essere considerata come una conseguenza logica dell'adeguata comprensione dei fattori abilitanti l'evento rischioso. Se l'analisi del rischio ha evidenziato che il fattore abilitante di un evento rischioso in un dato processo è connesso alla carenza dei controlli, la misura di prevenzione dovrà incidere su tale aspetto e potrà essere, ad esempio, l'attivazione di una nuova procedura di controllo o il rafforzamento di quelle già presenti. In questo stesso esempio, avrà poco senso applicare per questo evento rischioso la rotazione del personale dirigenziale perché, anche ammesso che la rotazione fosse attuata, non sarebbe in grado di incidere sul fattore abilitante l'evento rischioso (che è appunto l'assenza di strumenti di controllo). Al contrario, se l'analisi del rischio avesse evidenziato, per lo stesso processo, come fattore abilitante per l'evento rischioso il fatto che un determinato incarico è ricoperto per un tempo eccessivo dal medesimo soggetto, la rotazione sarebbe una misura certamente più efficace rispetto all'attivazione di un nuovo controllo.
- 3) **Sostenibilità economica e organizzativa delle misure.** L'identificazione delle misure di prevenzione è strettamente correlata alla capacità di attuazione da parte delle amministrazioni. Se fosse ignorato quest'aspetto, i PTPCT finirebbero per essere poco realistici e quindi restare inapplicati. D'altra parte, la sostenibilità organizzativa non può rappresentare un alibi per giustificare l'inerzia organizzativa rispetto al rischio di corruzione. Pertanto, sarà necessario rispettare due condizioni: a) per ogni evento rischioso rilevante, e per ogni processo organizzativo significativamente esposto al rischio, deve essere prevista almeno una misura di prevenzione potenzialmente efficace; b) deve essere data preferenza alla misura con il miglior rapporto costo/efficacia.
- 4) **Adattamento alle caratteristiche specifiche dell'organizzazione.** L'identificazione delle misure di prevenzione non può essere un elemento indipendente dalle caratteristiche organizzative dell'amministrazione. Per questa ragione, i PTPCT dovrebbero contenere un numero significativo di misure specifiche (in rapporto a quelle generali), in maniera tale da consentire la personalizzazione della strategia di prevenzione della corruzione sulla base delle esigenze peculiari di ogni singola amministrazione.
- 5) **Gradualità delle misure rispetto al livello di esposizione del rischio residuo.** Nel definire le misure da implementare occorrerà tener presente che maggiore è il livello di esposizione dell'attività al rischio corruttivo non presidiato dalle misure già esistenti, più analitiche e robuste dovranno essere le nuove misure.

SOTTOFASE 1.2: PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE

Obiettivo di sottofase: programmare adeguatamente e operativamente le

| | |
|---|---|
| | misure di prevenzione della corruzione dell'amministrazione |
| INPUT | OUTPUT |
| Individuazione delle misure generali e specifiche | Tabella 16 Programmazione delle misure |
| <i>Elementi descrittivi da prendere in considerazione per elaborazione di programmazione</i> | |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. fasi (e/o modalità) di attuazione della misura. Laddove la misura sia particolarmente complessa e necessiti di varie azioni per essere adottata e presuppone il coinvolgimento di più attori, ai fini di una maggiore responsabilizzazione dei vari soggetti coinvolti, appare opportuno indicare le diverse fasi per l'attuazione, cioè l'indicazione dei vari passaggi con cui l'amministrazione intende adottare la misura; 2. tempistica di attuazione della misura e/o delle sue fasi. La misura (e/o ciascuna delle fasi/azioni in cui la misura si articola), deve opportunamente essere scadenzata nel tempo. Ciò consente ai soggetti che sono chiamati ad attuarle, così come ai soggetti chiamati a verificarne l'effettiva adozione (in fase di monitoraggio), di programmare e svolgere efficacemente tali azioni nei tempi previsti; 3. responsabilità connesse all'attuazione della misura (e/o ciascuna delle fasi/azioni in cui la misura si articola). In un'ottica di responsabilizzazione di tutta la struttura organizzativa e dal momento che diversi uffici possono concorrere nella realizzazione di una o più fasi di adozione delle misure, occorre indicare chiaramente quali sono i responsabili dell'attuazione della misura e/o delle sue fasi, al fine di evitare fraintendimenti sulle azioni da compiere per la messa in atto della strategia di prevenzione della corruzione; 4. indicatori di monitoraggio e valori attesi, al fine di poter agire tempestivamente su una o più delle variabili sopra elencate definendo i correttivi adeguati e funzionali alla corretta attuazione delle misure. | |
| <i>Indicatori di monitoraggio per tipologia di misura</i> | |
| <ul style="list-style-type: none"> - misure di controllo: numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti/etc - misure di trasparenza: presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione - misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento: numero di incontri o comunicazioni effettuate - misure di regolamentazione: verifica adozione di un determinato regolamento/procedura - misure di semplificazione: presenza o meno di documentazione o disposizioni che sistematizzino e semplifichino i processi | |

- *misure di formazione: numero di partecipanti a un determinato corso su numero soggetti interessati; risultanze sulle verifiche di apprendimento (risultato dei test su risultato atteso)*
- *misure di sensibilizzazione e partecipazione: numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti*
- *misure di rotazione: numero di incarichi/pratiche ruotate sul totale*
- *misure di segnalazione e protezione: presenza o meno di azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti*
- *misure di disciplina del conflitto di interessi: specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche dell'attività dell'amministrazione o ente*
- *misure di regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies): presenza o meno di discipline volte a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo*

2.2.6. Monitoraggio e riesame.

Il monitoraggio e il riesame periodico costituiscono una fase fondamentale del processo di gestione del rischio attraverso cui verificare l'attuazione e l'adeguatezza delle misure di prevenzione nonché il complessivo funzionamento del processo stesso e consentire in tal modo di apportare tempestivamente le modifiche necessarie.

Possiamo distinguere le seguenti fasi:

| | |
|--|---|
| FASE 1: MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE | Obiettivo di fase: monitorare l'attuazione delle misure |
| INPUT | OUTPUT |
| Programmazione delle misure | Tabella 17 |
| Priorità di trattamento dei rischi | Piano di monitoraggio |
| Documento di valutazione del livello di esposizione al rischio | (Il Piano dovrà prevedere: i processi/attività oggetto del monitoraggio; le periodicità delle verifiche; le modalità di svolgimento della verifica) |
| FASE 2: MONITORAGGIO SULLA IDONEITÀ DELLE MISURE | Obiettivo di fase: verificare la effettiva capacità di riduzione del rischio corruttivo, secondo il principio guida della "effettività" |
| INPUT | OUTPUT |
| Piano di monitoraggio | Tabella 18 |
| Individuazione delle misure generali e specifiche | Piano dell'idoneità delle misure |
| Programmazione delle misure | |

| | |
|---|--|
| FASE 3: RIESAME PERIODICO DELLA FUNZIONALITÀ COMPLESSIVA DEL SISTEMA | Obiettivo di fase: garantire un miglioramento progressivo e continuo del sistema anticorruptivo |
| INPUT | OUTPUT |
| Piano di monitoraggio | Tabella 19 |
| Piano dell'idoneità delle misure | Piano del riesame |

..*.*

3. Misure generali e specifiche.

3.1. Premessa.

Le misure anticorruptive si distinguono in misure generali e specifiche.

Le misure generali intervengono in maniera trasversale sull'intera amministrazione e si caratterizzano per la loro incidenza sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione; le misure specifiche agiscono in maniera puntuale su alcuni specifici rischi individuati in fase di valutazione del rischio e si caratterizzano, dunque, per l'incidenza su problemi specifici. Pur traendo origine da presupposti diversi, sono entrambe altrettanto importanti e utili ai fini della definizione complessiva della strategia di prevenzione della corruzione dell'organizzazione.

Le misure generali e specifiche adottate sono indicati negli elaborati allegati alla parte speciale.

3.2. Trasparenza.

Le misure di trasparenza sono state recepite nella seconda Sezione del presente Piano

3.3. Codice di comportamento.

| Breve descrizione della misura ed eventuali criticità di applicazione | Stato di attuazione al 31.01.2020 | Fase e tempi di attuazione | Indicatori di attuazione | Risultato atteso | Soggetto responsabile |
|---|-----------------------------------|---|---|---|-----------------------|
| | Da attuare | Fase 1: dal primo semestre 2020 Costituzione del Gruppo di Lavoro. Svolgimento da parte di quest'ultimo delle attività di studio ed analisi finalizzate | Elaborazione della proposta aggiornamento del codice di comportamento | Invio della proposta di aggiornamento del codice di comportamento | Gruppo di lavoro |

| | | | | | |
|--|------------|---|---|-------------------------|--|
| | | all'elaborazione di una proposta di aggiornamento del codice di comportamento. | | | |
| | Da attuare | Fase 2: dal secondo semestre 2020 eventuale integrazione sulla base delle indicazioni fornite da OIV ed OdV (se nominato) | Invio della proposta all'OIV ed all'OdV (se nominato) | Parere di OIV | Gruppo di lavoro, OIV, OdV (se nominato) |
| | Da attuare | Fase 3: dal secondo semestre 2020 adozione ed approvazione codice | Esame delle modifiche richieste | Approvazione del codice | AU |

3.4. Formazione del personale.

Non applicabile allo stato attuale

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

3.5 Rotazione del personale

Non applicabile allo stato attuale

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

3.6 Incarichi extra istituzionali

Non applicabile allo stato attuale

3.7. Inconferibilità ed incompatibilità

| Breve descrizione della misura ed eventuali criticità di applicazione | Stato di attuazione al 31.01.2020 | Fase e tempi di attuazione | Indicatori di attuazione | Risultato atteso | Soggetto responsabile |
|---|-----------------------------------|--|---|---|-----------------------|
| | In attuazione | I FASE: richiesta annuale delle dichiarazioni di inconferibilità/incompatibilità | Trasmissione della nota di richiesta | Acquisizione e pubblicazione delle dichiarazioni pervenute. | RPCT/OIV/ |
| | In attuazione | II FASE: Verifiche sulle dichiarazioni rese. | Verifica a campione sulla base di criteri prestabiliti. | 100% delle dichiarazioni riscontrate in aderenza al dettato di legge. | RPCT/OIV |
| | | | | | |

3.8. Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro.

| Breve descrizione della misura ed eventuali criticità di applicazione | Stato di attuazione al 31.01.2020 | Fase e tempi di attuazione | Indicatori di attuazione | Risultato atteso | Soggetto responsabile |
|---|-----------------------------------|--|-----------------------------|------------------|-----------------------|
| | In attuazione | Inserimento nei bandi di selezione della clausola del divieto di pantouflage | Numero di clausole inserite | 100% | RPCT/OIV |

3.10 Controlli su precedenti penali ai fini dell'attribuzione degli incarichi e dell'assegnazione degli uffici.

| Breve descrizione della misura ed eventuali criticità di applicazione | Stato di attuazione al 31.01.2020 | Fase e tempi di attuazione | Indicatori di attuazione | Risultato atteso | Soggetto responsabile |
|---|-----------------------------------|--|-----------------------------------|------------------|-----------------------|
| Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati contro la pubblica amministrazione, non possono assumere i seguenti incarichi: – far parte di commissioni di concorso per l'accesso al pubblico impiego; – essere assegnati ad uffici che si occupano della gestione delle risorse finanziarie o dell'acquisto di beni e servizi o della concessione dell'erogazione di provvedimenti attributivi di vantaggi economici; – far parte delle commissioni di gara per la scelta del contraente per l'affidamento di contratti pubblici o per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni o benefici. | In attuazione | Acquisizione delle dichiarazioni resa ex DPR 445/2000 circa l'insussistenza di condanne penali | Numero di dichiarazioni acquisite | 100% | RPCT/OIV |

3.10. Adozione di misure per la tutela del whistleblower

| Breve descrizione della misura ed eventuali criticità di applicazione | Stato di attuazione al 31.01.2020 | Fase e tempi di attuazione | Indicatori di attuazione | Risultato atteso | Soggetto responsabile |
|---|-----------------------------------|---|--|---|----------------------------|
| | Da attuare | I FASE: entro i primi sei mesi 2020 Adozione delle Linee guida per la tutela del whistleblower. | Adozione delle linee guida | Pubblicazione sul sito internet | RPCT/OIV/ODV (SE NOMINATO) |
| | Da attuare | II fase: entro la fine del 2020. Messa in esercizio di un sistema di acquisizione informatizzata delle segnalazioni riservate | Avanzamento del sistema di informatizzazione | Adozione del sistema di informatizzazione | AU |

SEZIONE II- MISURE DI TRASPARENZA

1. Procedimento di elaborazione ed adozione delle misure organizzative della trasparenza.

Le presenti misure sono state elaborate dal RPCT.

Durante la fase della elaborazione è emersa la necessità di semplificare, per quanto possibile, le modalità di adempimento agli obblighi della trasparenza al fine di rendere maggiormente chiari gli obblighi e le modalità di adempimento.

Si è quindi elaborato un tabella denominata “Tabella degli obblighi di pubblicazione” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Piano e che è strutturato secondo l’indice di cui alla determinazione ANAC 1134/2017, con la indicazione, quindi, delle informazioni e dati da pubblicare, del contenuto di tali dati ed informazioni, delle tempistiche di pubblicazione ed aggiornamento e dei soggetti tenuti alla trasmissione e pubblicazione.

Al RPCT è assegnato un ruolo di regia, di coordinamento e di monitoraggio sull’effettiva pubblicazione, ma non sostituisce gli uffici, come individuati nell’Allegata Tabella, nell’elaborazione, nella trasmissione e nella pubblicazione dei dati. Svolge stabilmente un’attività di controllo, assicurando, ai sensi dell’art. 43, c. 1 d.lgs. n. 33/2013, la completezza, la chiarezza e l’aggiornamento delle informazioni pubblicate. I dirigenti responsabili degli uffici dell’amministrazione garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge.

2. Obiettivi strategici.

Gli obiettivi strategici in materia di trasparenza sono definiti dalla legislazione vigente e possono essere così sintetizzati:

- 1) La società garantisce la massima trasparenza della propria azione organizzativa e lo sviluppo della cultura della legalità e dell'integrità del proprio personale;
- 2) La società recepisce *in toto* e rende proprio il principio della trasparenza totale, intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sul proprio sito istituzionale, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali e dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità;
- 3) Pubblicazione sia dei dati obbligatori ai sensi del D.lgs. 33/2013, come modificato dal D.lgs. 97/2016 che dei dati cd. ulteriori nelle apposite sottosezioni di "Amministrazione trasparente" del sito aziendale e delle Linee guida ANAC dell'8 novembre 2017
- 4) Indicazione dei soggetti responsabili (in termini di posizione ricoperta all'interno dell'organizzazione) della trasmissione dei dati, intesi quali uffici tenuti alla individuazione e/o elaborazione dei dati di cui spetta la pubblicazione;
- 5) Garantire l'espletamento tempestivo del diritto di accesso civico da parte della cittadinanza, attraverso predisposizione di idonee misure regolamentari, organizzative e ove possibile informatiche riguardo alle tre tipologie di accesso: a) accesso documentale (ex legge 241/1990, capo V), b) accesso civico (ex art. 5, comma 1 del D.lgs. 33/2013 che riguarda gli atti oggetto di obbligo di pubblicazione obbligatoria), c) accesso generalizzato (ex art.5, comma 1, del decreto trasparenza così come modificato dal decreto 97), disponibile per chiunque e su ogni atto o informazione detenuti dalla società, salvo le esclusioni e i limiti previsti dalle sopracitate disposizioni ANAC.

Obiettivi strategici del PTPCT 2020-2021 sono:

Individuare e pubblicare i cd. "dati ulteriori". Si tratta di dati scelti dalla società in ragione delle proprie specificità organizzative e funzionali in aggiunta ai dati la cui pubblicazione è obbligatoria per legge.

Progettare un sistema di rilevazione della soddisfazione degli utenti sulla pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito aziendale

3. Monitoraggio.

Il RPTC svolge, come previsto dall'art. 43 del d.lgs. n. 33/2013, l'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione, attraverso un monitoraggio su semestrale, mediante riscontro tra quanto trasmesso e pubblicato e quanto previsto nel PTPCT.

4. Dati ulteriori

L'Ente, per il tramite del RPCT, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 33/2013, individua eventuali ulteriori dati da pubblicare nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet istituzionale.

5. Organismo con funzioni analoghe all'OIV

L'Organismo con funzioni analoghe all'OIV è stato individuato nell'Avv. Gabriele Martelli

6. Accesso civico

La società garantisce il diritto di accesso civico semplice e quello generalizzato (cd. FOIA) secondo i termini e le modalità stabilite dalla legge.

Nella sezione "Amministrazione trasparente" verranno fornite specifiche indicazioni sulle modalità di esercizio dell'accesso civico, a norma dell'art. 5 del D. Lgs. n. 33/2013, nonché la modulistica da utilizzare, il nominativo del responsabile e del suo delegato al quale presentare la richiesta ed i termini di conclusione del procedimento.